

del dirigente tenuto alla segnalazione.

5. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile, tra quelle indicate nell'art. 4, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 del medesimo art. 4.
6. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura della procedura dandone comunicazione formale all'interessato.

Art. 10

(Riduzione consensuale della sanzione)

1. La sanzione disciplinare applicabile può essere ridotta, con il consenso scritto del dipendente. In tal caso il relativo atto che la dispone deve enunciare che vi è stato il consenso al patteggiamento e che la sanzione stessa non è più suscettibile di impugnazione.
2. La richiesta o la proposta di patteggiamento disciplinare può essere effettuata fino a tutto il momento precedente alla definizione della procedura con atto sanzionatorio espresso.

Art. 11

(Diritto di difesa)

1. Il dipendente, durante tutte le fasi del procedimento, può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
2. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti la procedura a suo carico.

Art. 12

(Estinzione)

1. La procedura disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
2. L'estinzione della procedura disciplinare è sempre disposta con atto motivato.

Art. 13

(Riabilitazione)

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 4 non producono alcun effetto decorsi due anni dalla loro applicazione.

CAPO III

Sospensione cautelare

Art. 14

(Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)

1. Laddove si riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può essere disposto, nel corso della procedura disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta

- giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando la procedura disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
 4. La sospensione dal servizio è sempre adottata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Art. 15

(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 4, commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3. L'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 5 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.

Art. 16

(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Il dipendente nei cui confronti è disposto il rinvio a giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 c.p. viene trasferito ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, garantendo l'attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento nella categoria professionale e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.
2. L'ente può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio, in considerazione del discredito che l'ente stesso può ricevere da tale permanenza.
3. Qualora, in ragione della categoria professionale d'inquadramento, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento d'ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento, salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
4. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'ente, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
5. Nei casi previsti nel comma 4, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'ente di appartenenza può non dare corso al rientro.

CAPO IV

Impugnazione delle sanzioni disciplinari

Art. 17

(Impugnazione delle sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili mediante ricorso al giudice ordinario adito in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 409 e seguenti del c.p.c..
2. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili innanzi all'arbitro unico, secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 6 del C.C.N.L. del 23/1/2001 dal presente regolamento.
3. L'impugnazione delle sanzioni disciplinari innanzi all'arbitro unico sospende l'efficacia

dell'atto con cui esse sono state disposte.

CAPO V

Procedure di Conciliazione ed Arbitrato

Art. 18 **(Arbitro unico)**

1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 2 e seguenti del CCNQ del 23 gennaio 2001, di fronte ad un arbitro unico, scelto di comune accordo dalle parti, tra coloro che appartengono ad una delle categorie elencate nell' art 5, comma 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001.
2. Per il periodo di vigenza del CCNQ del 23 gennaio 2001, la richiesta di ricorso all'arbitro unico è vincolante per l'Ente, salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione dell'arbitro, ha facoltà di rinunciare all'espletamento della procedura.
3. Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente.
4. Per l'impugnazione del lodo arbitrale si applica l'art. 412 quater del c.p.c. ed il comma 12 dell'art.4 del CCNQ del 23 gennaio 2001.

Art. 19 **(Designazione dell'arbitro)**

1. La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata, con raccomandata con a.r., contenente una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. La disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro 10 giorni, con raccomandata con a.r.. Entro i successivi 10 giorni l'arbitro sarà designato dalle parti.
2. Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l'arbitro sarà designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti, all'interno della lista dei designabili, nell'ambito della Regione, di cui all'art. 5, comma 2 del CCNQ del 23 gennaio 2001, a cura della segreteria della camera arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga della facoltà di revocare il consenso ad attivare la procedura.
3. Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
4. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro 5 giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
5. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la Camera Arbitrale regionale di cui all'art. 5, comma 1, oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'Ente a cui appartiene il dipendente.

Art. 20 **(Procedure di Conciliazione ed arbitrato)**

1. Nel caso in cui le parti decidano di ricorrere alle procedure di conciliazione ed arbitrato disciplinate dal CCNQ del 23 gennaio 2001, l'arbitro è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall'art.66 del D.Lgs. n.165/2001, salvo che non sia stato già espletato ai sensi del citato articolo.

2. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato già espletato, non si applicano i commi 3 e 7 del presente articolo e la prima udienza deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro. La parte istante deve depositare presso la sede dell'arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone le sue difese in fatto ed in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente entro il decimo ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione.
3. Il tentativo è preceduto dal deposito, presso la sede dell'arbitro della documentazione di parte istante e di parte resistente, ai sensi del comma precedente. La comparizione delle parti davanti all'arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno da data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data di comparizione.
4. L'arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della procedura conciliativa ed a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione concordata e negoziata della controversia.
5. Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e agli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3 del c.p.c.. L'atto deve essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.
6. Se la conciliazione non riesce l'arbitro, in funzione di conciliatore formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 66 del D.Lgs. n 165/2001.
7. Se la proposta non viene accettata, l'arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quello stabilito nell'atto transattivo.
8. L'arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell'atto non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.
9. Qualora l'arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione della clausola di un contratto o di un accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino, per iscritto ed entro 10 giorni, l'intenzione di rimettere la questione all'arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. L'estinzione del procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.
10. Nel corso della procedura di conciliazione ed arbitrato le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. L'arbitro può sentire testi e disporre l'esibizione di documenti.
11. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro entro 60 giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a 30 giorni, consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti entro 10 giorni dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con a.r.. Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.
12. Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all'osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo.
13. La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all'arbitro. La cabina di regia di cui all'art. 1 del CCNQ del 23 gennaio 2001 determina la misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche per il caso di estinzione del procedimento ai sensi del comma 9.
14. Tutte le attività di segreteria sono di competenza della Camera Stabile o dell'Ente presso il quale si svolge il procedimento.

15. Nulla è dovuto all'arbitro in caso di inosservanza a lui imputabile dei termini fissati dal comma 11, nonché in caso di inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera stabile stabiliti nel presente accordo.

Art. 21

(Costituzione e funzionamento del Collegio di Conciliazione)

1. Qualora il lavoratore decida di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria dovrà obbligatoriamente espletare, in via preliminare, il tentativo di conciliazione dinanzi al collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto.
2. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato, da un rappresentante del lavoratore e dal rappresentante dell'Ente nominato, preferibilmente tra dipendenti dell'Ufficio personale.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione del lavoratore deve precisare:
 - a) l'Ente di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
 - b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
 - c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
 - d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima a una organizzazione sindacale.
4. L'Ufficio "gestione del contenzioso del lavoro", a seguito del ricevimento della copia della richiesta, pone in essere l'attività istruttoria necessaria a valutarla in via definitiva, secondo le modalità previste dalle disposizioni del regolamento di disciplina per la gestione del contenzioso del lavoro.
5. Nel caso in cui la pretesa del lavoratore non venga accolta, l'Ente nomina il suo rappresentante in seno al collegio di conciliazione.
1. Il rappresentante dell'Ente provvederà al deposito, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle osservazioni scritte formulate dall'Ente stesso e del suo atto di nomina, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta del lavoratore.
2. Nel caso di mancata comunicazione nei termini la sanzione disciplinare non ha effetto.
3. Il rappresentante dell'Ente in seno al collegio è munito del potere di conciliare.
4. Entro dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente a una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto un separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione formula una proposta per la definizione bonaria della controversia. Se non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con le valutazioni espresse dalle parti che saranno oggetto di valutazione da parte del giudice del lavoro.
7. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta l'ente, in adesione alla proposta formulata dal collegio, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420, commi 1, 2 e 3 del c.p.c., non può dare luogo a responsabilità amministrativa.
8. Il responsabile dell'ufficio gestione contenzioso del lavoro, fallito il tentativo di conciliazione, prenderà immediatamente contatti con il lavoratore interessato, al fine di verificare la possibilità di deferire la decisione a un arbitro unico, scelto di comune accordo ai sensi dell'art. 2 del CCNQ del 23 gennaio 2001 ovvero, comunque, di richiederne la designazione alla segreteria della Camera Arbitrale Stabile, ai sensi e per gli effetti del predetto CCNQ, in luogo della prosecuzione del ricorso al giudice del lavoro.
9. Se non vi sono le condizioni per ricorrere all'arbitro unico, espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di 90 giorni dalla richiesta di espletamento del tentativo

di conciliazione, il processo può essere riassunto davanti al giudice del lavoro competente per territorio, nel termine perentorio di 180 giorni, secondo le disposizioni previste dall'art. 409 e seguenti del c.p.c..

Art. 22
(Norma di chiusura)

1. In considerazione del carattere sperimentale e di natura biennale delle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal CCNQ del 23 gennaio 2001, le norme del presente Capo saranno automaticamente sostituite dalle nuove norme contrattuali eventualmente con esse incompatibili.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 23
(Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari)

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro avvio con la notifica della contestazione.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano – qualora più favorevoli – le sanzioni previste dall'art. 25 (codice disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente regolamento.
3. Per le infrazioni disciplinari commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e viene inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente.

Art. 25
(Abrogazione e rinvio)

1. Il presente Regolamento abroga ogni norma o disposizione precedentemente emanata dall'Ente sullo stesso oggetto.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, limitatamente alle parti compatibili e non derogate dallo stesso Regolamento.